

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento REL	Rev. 6
		Data 11/01/2020	Pagina 1/14

# REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DPR462/01

Rev.	Motivo della revisione	Data	Emesso	Controllato	Approvato
6	D.L. 162/19 e s.m.i.	11/01/2020	RTS	RSG	LR
5	Adeguamento dei prezzi per potenza	23/12/2019	RTS	RSG	LR
4	Marchio Accredia, regole per la riproduzione dei verbali	21/11/2019	RTS	RSG	LR
3	Documenti di riferimento, tempi invio verbale, correzioni varie	15/04/2019	RTS	RSG	LR
2	Obiezione nominativo. Comunicazione variazioni regolamento. Privacy	05/11/2018	RTS	RSG	LR
1	Presenza di Accredia nelle attività ispettive.	13/03/2018	RTS	RSG	LR
0	Prima emissione	25/11/2017	RTS	RSG	LR

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento REL	Rev. 6
		Data 11/01/2020	Pagina 2/14

## INDICE

1	PREMESSA .....	4
2	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
3	NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	4
4	ITER DI VALUTAZIONE .....	4
4.1	Accesso al Servizio .....	4
4.2	Accettazione della richiesta.....	4
4.3	Scadenza verifiche periodiche .....	5
4.4	Effettuazione dell'attività di ispezione.....	5
4.4.1	Impianti di messa a terra .....	5
4.4.2	Dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche .....	6
4.4.3	Impianti elettrici siti in luoghi con rischio di esplosione .....	6
4.5	Documenti di verifica .....	7
5	VERIFICHE STRAORDINARIE .....	7
6	CONDIZIONI GENERALI.....	8
6.1	Rilascio del verbale di verifica .....	8
6.2	Modifiche e correzioni al Rapporto di Ispezione/Certificato di ispezione .....	8
6.3	Marchio Accredia .....	8
6.4	Uso del verbale .....	8
6.5	Personale SVI .....	9
6.6	Riservatezza .....	9
6.7	Imparzialità.....	9
6.8	Subappalto.....	9
7	ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE .....	10
7.1	Obblighi del Committente .....	10
7.2	Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa.....	10
8	CONDIZIONI ECONOMICHE.....	10
9	VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI .....	11
9.1	Modifiche al Regolamento.....	11
9.2	Valutazioni supplementare a seguito di modifiche.....	11
10	LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ .....	11
10.1	Responsabilità del Committente - Manleva.....	11
10.2	Inadempimento SVI – Limiti alla responsabilità.....	11
10.3	Clausola di decadenza .....	12
10.4	Esclusione di responsabilità di SVI .....	12
11	DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO .....	12
11.1	Entrata in vigore del contratto .....	12
11.2	Durata del Contratto .....	12
11.3	Facoltà di recesso.....	12
11.4	Comunicazione in occasione della scadenza della verifica.....	12
12	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	12
12.1	Trattamento dei dati personali .....	12
12.2	Modalità di trattamento .....	13

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento	Rev.
		REL	6
		Data	Pagina
		11/01/2020	3/14

12.3	Esercizio dei diritti e titolare del trattamento dati .....	13
12.4	Consenso al trattamento.....	13
12.5	Gestione dei certificati / rapporti di verifica .....	13
<b>13</b>	<b>RECLAMI E RICORSI.....</b>	<b>14</b>
13.1	Reclami.....	14
13.2	Ricorsi.....	14
<b>14</b>	<b>LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE .....</b>	<b>14</b>
14.1	Legge applicabile.....	14
14.2	Foro competente.....	14

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento REL	Rev. 6
		Data 11/01/2020	Pagina 4/14

## 1 PREMESSA

Il presente documento si intende applicabile salvo che le parti concordino espressamente delle deroghe.

Ogni modifica o deroga sarà valida solo se previamente concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti risultassero per qualsiasi motivo nulli o inefficaci, la nullità o l'inefficacia non si estenderà alle altre prescrizioni del presente Regolamento.

Le eventuali deroghe espressamente concordate non potranno in alcun modo riguardare le procedure di valutazione della conformità secondo le quali SVI srl Società di Verifica Impianti (qui di seguito "SVI"), in qualità di Organismo d'Ispezione, è tenuta ad operare.

## 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, approvato da SVI, definisce le prescrizioni particolari applicabili per la conduzione di attività di ispezione effettuate da SVI in qualità di Organismo di Ispezione abilitato per l'effettuazione di verifiche di:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;
- impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

## 3 NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le principali disposizioni applicabili nell'ambito del presente Regolamento sono:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
- norme CEI, specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- D.P.R. 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici.
- D.L. 162/19 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
- Tariffario ISPESL 07/07/2005 e s.m.i.

## 4 ITER DI VALUTAZIONE

### 4.1 Accesso al Servizio

La richiesta di offerta per accedere al Servizio deve essere presentata dal Richiedente che commissioni un'attività di ispezione, fornendo tutti i dati necessari a SVI per formulare un'offerta completa.

### 4.2 Accettazione della richiesta

SVI esamina la richiesta, ne verifica la conformità alle disposizioni del presente Regolamento e la completezza dei dati necessari ad elaborare offerta formale.

Nel caso in cui la richiesta risultasse incompleta verrà informato il Richiedente per l'aggiornamento dei dati.

SVI redige un'offerta che definisce l'oggetto dell'attività ispettiva, gli aspetti economici inerenti l'attività d'ispezione richiesta ed un riferimento al presente Regolamento e la invia al richiedente. Con l'accettazione dell'offerta, il Committente dichiara anche di accettare quanto riportato nel presente regolamento.

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento REL	Rev. 6
		Data 11/01/2020	Pagina 5/14

Al ricevimento dell'accettazione da parte del cliente, SVI conferma a questo ultimo la presa in carico della verifica e comunica i dati (nr di commessa) con cui gestirà l'attività.

### 4.3 Scadenza verifiche periodiche

Nei casi di verifiche già effettuate e che vanno in scadenza (rinnovi), SVI invia direttamente al cliente l'offerta prima della scadenza della verifica, senza necessità che questi la richieda.

### 4.4 Effettuazione dell'attività di ispezione

SVI pianifica l'attività d'ispezione da effettuarsi in accordo ai requisiti richiesti, nominando in prima istanza il gruppo di verifica ispettiva (GVI), costituito da uno o più ispettori in funzioni della complessità delle verifica.

Compito principale del GVI è di garantire che le verifiche che effettua, siano svolte in accordo ai requisiti dei documenti normativi e tecnici di riferimento. Il GVI non ha la facoltà di mettere in discussione metodi, norme o altri documenti contrattuali né di avallare eventuali deviazioni dai requisiti previsti.

La responsabilità dell'operato del GVI è sempre di competenza di SVI.

L'attività ispettiva è suddivisa in tre fasi:

1. analisi della documentazione: per tutte le tipologie di impianti viene controllata la documentazione tecnica a corredo dell'impianto, che dovrebbe comprendere:
  - dichiarazione di conformità;
  - progetto redatto ai sensi di legge se previsto;
  - eventuali precedenti verbali di verifica;
  - destinazione d'uso dell'impianto e, ove necessaria, classificazione dei locali.
2. esame a vista dei luoghi e degli impianti
3. verifiche strumentali

#### 4.4.1 Impianti di messa a terra

Analisi della documentazione tecnica:

- planimetria dell'impianto di terra (se disponibile);
- schemi elettrici dell'impianto;
- caratteristiche dei dispositivi di protezione installati per la protezione dai contatti indiretti;
- classificazione dei locali;
- per impianti di terra di impianti alimentati a media o alta tensione la documentazione fornita dall'ente distributore dell'energia elettrica (corrente di guasto monofase a terra, tempo di eliminazione dello stesso).

Esame a vista dei luoghi e degli impianti.

Verifiche strumentali:

- per Impianti di terra con sistema di distribuzione di tipo TT:
  - misura della resistenza di terra;
  - prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
  - prova di funzionamento elettrico dei dispositivi di protezione a corrente differenziale (quelli necessari e sufficienti per verificare la protezione);
  - verifica del coordinamento dei dispositivi di protezione;
- per Impianti di terra alimentati con tensione superiore a 1000V con sistema di distribuzione di tipo TN:
  - misura della resistenza di terra;
  - prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento REL	Rev. 6
		Data 11/01/2020	Pagina 6/14

- eventuale misura delle tensioni di contatto;
- prova di funzionamento elettrico dei dispositivi di protezione a corrente differenziale (quelli necessari e sufficienti per verificare la protezione);
- misura delle impedenze di linea (con il metodo dell'anello di guasto), dove la protezione lo richiede;
- verifica del coordinamento delle protezioni di linea.
- per Impianti di terra alimentati con sistema di distribuzione di tipo IT:
  - tutto quanto richiesto e sopra descritto per il sistema di distribuzione a monte del trasformatore di isolamento;
  - verifica del sistema di isolamento e dei sistemi di controllo installati;
  - controllo degli anelli di guasto (secondo guasto) e del coordinamento con i sistemi di protezione presenti.

#### 4.4.2 Dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche

Analisi della documentazione tecnica composta da:

- valutazione del rischio di fulminazione (calcolo probabilistico di fulminazione);
- dichiarazione di conformità;
- progetto dell'impianto;
- caratteristiche dell'LPS interno (nodi e collegamenti equipotenziali, caratteristiche SPD, SPM, etc.);
- eventuali precedenti verbali di verifica.

Esame a vista dei luoghi e degli impianti

Verifiche strumentali:

- prove di continuità degli elementi costituenti l'LPS, se naturali;
- misura della resistenza di terra dei dispersori.

#### 4.4.3 Impianti elettrici siti in luoghi con rischio di esplosione

Analisi della documentazione tecnica composta per esempio da:

- classificazione delle zone pericolose (Z0, Z1 e Z2 per gas, vapori e nebbie; Z20, Z21 e Z22 per polveri; COZ0, COZ1, COZ2 e COZR per gli esplosivi) con indicazioni circa forma e dimensioni delle zone, mediante l'uso di planimetrie e di elaborati grafici anche di dettaglio, che comprenda tra l'altro:
  - elenco delle sostanze pericolose presenti con le loro caratteristiche chimico-fisiche (stato fisico, limiti di esplosibilità, temperatura di infiammabilità e di accensione, densità relativa all'aria, conducibilità elettrica e granulometria se si tratta di polveri, ecc.);
  - dati sulle condizioni di temperatura e ventilazione dell'ambiente;
  - individuazione delle sorgenti d'emissione;
- tipi e caratteristiche degli impianti di sicurezza adottati o di sistemi specifici (pressurizzazione, controllo dell'esplosibilità o temperatura dell'atmosfera, ecc);
- elenco dei componenti, circuiti e sistemi impiegati con loro specifiche tecniche (certificati di conformità ai sensi della direttiva 94/9/CE recepita con il DPR 126/98 o della direttiva 2014/34/UE recepita con il decreto legislativo 19 maggio 2016 n. 85, dichiarazioni del costruttore, gruppi e classi di temperatura, ecc.);
- documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, contenenti le verifiche di compatibilità previste per i suoi componenti;
- provvedimenti contro l'accumulo delle cariche elettrostatiche;
- documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, comprendenti i prescritti controlli periodici (D.Lgs 81/08 Titolo XI);

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento REL	Rev. 6
		Data 11/01/2020	Pagina 7/14

- registro dei controlli, previsti dalle norme in presenza dell'adozione di particolari sistemi (pressurizzazione, ecc.);

Esame a vista dei luoghi e degli impianti

Verifiche strumentali in ambiente bonificato:

- prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
- prova di funzionamento elettrico dei dispositivi di protezione a corrente differenziale (quelli necessari e sufficienti per verificare la protezione);
- misura delle impedenze di linea (con il metodo dell'anello di guasto).

#### 4.5 Documenti di verifica

Al termine dell'attività ispettiva, il personale incaricato della verifica compila i seguenti documenti:

- rapporto di verifica contenente la descrizione dell'impianto, l'esito della verifica documentale, l'esito della verifica strumentale e l'esito finale;
- la dichiarazione di avvenuto sopralluogo con l'indicazione se la verifica è stata completata, il tempo impiegato, il personale del cliente che ha partecipato alla verifica, la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità.

I suddetti documenti vengono inviati in SVI per l'attività del riesame.

A valle del riesame viene compilato il verbale di verifica che con il rapporto di verifica e la dichiarazione di avvenuto sopralluogo vengono inviati al cliente.

## 5 VERIFICHE STRAORDINARIE

E' l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica
- richiesta dall'Organizzazione
- modifica sostanziale dell'impianto.

Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, l'Organizzazione è tenuta a far effettuare la verifica straordinaria a SVI affinché venga attestato il ripristino delle condizioni di esercizio sicuro dell'impianto. In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza della successiva verifica periodica.

In caso di verifica straordinaria su richiesta dell'Organizzazione o per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale. Nel verbale, in questo caso, sarà precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della successiva verifica periodica.

Per valutare quando una modifica deve essere considerata sostanziale e, quindi, quando le modifiche sostanziali richiedono una verifica straordinaria ci si può attenere alla circolare n° 12988 del 24/10/1994 emanata dall'ISPESL e che di seguito si riporta:

"Per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di trasformazione sostanziale:

- variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento REL	Rev. 6
		Data 11/01/2020	Pagina 8/14

- negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse,
- cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato.

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio.

Relativamente alle verifiche straordinarie è facoltà dell'Organizzazione chiedere una verifica dell'impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

## 6 CONDIZIONI GENERALI

### 6.1 Rilascio del verbale di verifica

L'invio del verbale di verifica avviene entro un tempo massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di fine ispezione.

### 6.2 Modifiche e correzioni al Rapporto di Ispezione/Certificato di ispezione

Correzioni od aggiunte al Verbale di verifica dopo la sua emissione possono essere effettuate soltanto a fronte di elementi oggettivi o documentali con riferimenti chiari e specifici ai punti del Rapporto già emesso. Tali correzioni comportano la sostituzione ed il conseguente annullamento del documento originario.

Le competenze e le responsabilità coinvolte nella modifica sono le stesse interessate alla stesura ed all'approvazione del documento oggetto di modifica. E' necessario comunque emettere un nuovo documento, recante la dicitura "annulla e sostituisce il documento di pari numero, emesso il dd/mm/aaaa."

### 6.3 Marchio Accredia

SVI è accreditato da ACCREDIA per le verifiche degli impianti di cui al DPR 462/01. ACCREDIA è l'Ente Unico Nazionale competente a concedere o revocare l'Accreditamento, a livello nazionale, degli Organismi di Ispezione (Odl).

SVI riporterà il Marchio ACCREDIA sul Verbale di Ispezione; il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento non sarà utilizzato in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità dei prodotti e delle ispezioni, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad un prodotto o ad una ispezione.

Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti se non con riferimento alle verifiche degli impianti di cui al DPR 462/01, senza creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità degli impianti stessi o qualunque opinione o interpretazione relativa al prodotto.

### 6.4 Uso del verbale

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.



	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento	Rev.
		REL	6
		Data	Pagina
		11/01/2020	9/14

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, SVI intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da SVI, purché riproducano integralmente l'originale. Sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

### 6.5 Personale SVI

SVI affida le attività di verifica a personale, dipendente SVI o legato da rapporto di collaborazione con SVI, dotato di specifica competenza e preventivamente qualificato secondo apposite procedure, in conformità alle disposizioni di accreditamento applicabili.

Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

Qualora le motivazioni trovassero fondato riscontro, SVI procederà ad un nuovo affidamento d'incarico, segnalando il nuovo nominativo al Cliente.

### 6.6 Riservatezza

Tutti gli atti relativi all'attività di valutazione (documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di verifica, ecc.) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui SVI aderisce e, in generale, da disposizioni legislative e/o dalle disposizioni delle Autorità competenti.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività in oggetto sono riservati al personale di SVI coinvolto nell'iter di valutazione della conformità. Nel caso in cui talune informazioni debbano essere comunicate o divulgate in virtù di disposizioni legislative/di accreditamento, SVI ne darà avviso al Committente.

I documenti di proprietà del Committente acquisiti da SVI correlati all'oggetto del presente Regolamento sono mantenuti da SVI per tutto il periodo di validità del Contratto e per almeno 10 anni, salvo specifiche disposizioni più stringenti.

### 6.7 Imparzialità

SVI, nel suo ruolo di Organismo di Ispezione di Tipo A, è tenuto a garantire la propria imparzialità nel corso di tutte le attività di valutazione della conformità e dispone di un processo di analisi, valutazione e gestione dei rischi all'imparzialità.

SVI non è - e s'impegna a non essere - collegata ad una parte direttamente coinvolta in attività/situazioni di: progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, commercializzazione, possesso, utilizzo e manutenzione dei prodotti verificati o simili a quelli verificati ed a questi concorrenziali.

In qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A, SVI non può in alcun modo fornire servizi di consulenza inerenti alle attività in oggetto.

### 6.8 Subappalto

SVI non effettua alcun subappalto per le attività ispettive in oggetto.

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento REL	Rev. 6
		Data 11/01/2020	Pagina 10/14

## 7 ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE

### 7.1 Obblighi del Committente

Il Committente si impegna a garantire al personale SVI preposto, l'accesso agli impianti in oggetto, nonché fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché SVI possa eseguire il servizio richiesto.

Il Committente accetta, senza costi aggiuntivi a suo carico, l'eventuale presenza di ispettori di ACCREDIA o di altri Enti preposti al controllo delle attività dell'Organismo, in veste di osservatori, che saranno notificati da SVI, e accettare altresì, ispettori SVI in affiancamento/addestramento e ispettori SVI in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo).

Il Committente si impegna a predisporre le autorizzazioni necessarie a consentire al personale SVI l'accesso alle aree interessate allo svolgimento delle attività di ispezione, anche se affiancato da personale dell'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA o di altri organi interessati.

A tale riguardo, l'impossibilità ad eseguire le attività ispettive per fatto e/o causa imputabile al Committente (per esempio impossibilità di accedere ai luoghi predetti, mancanza della documentazione, mancata assistenza, mancanza delle istruzioni/apparecchiature necessarie per eseguire l'attività di ispezione), tale da compromettere l'adempimento dell'obbligazione a carico di SVI, costituirà causa di risoluzione del Contratto.

Il Committente s'impegna a comunicare tempestivamente a SVI ogni eventuale variazione anagrafica inerente al contratto, in particolare eventuali cambi della Regione sociale del Committente.

Il Committente s'impegna a comunicare a SVI ogni eventuale circostanza che renda necessaria l'effettuazione delle Verifiche straordinarie secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 462/01 e s.m.i..

### 7.2 Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa

Il Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire al personale SVI e agli eventuali accompagnatori un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare.

Il Committente s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa degli ispettori incaricati da SVI, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire al personale SVI e agli eventuali accompagnatori gli opportuni dispositivi di protezione individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell'attività avvenga in completa sicurezza.

SVI provvederà a munire il personale che effettuerà le ispezioni di apposita tessera di riconoscimento.

Le Verifiche oggetto del contratto non comportano rischi da interferenza ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

## 8 CONDIZIONI ECONOMICHE

Gli importi dovuti per le attività di ispezione, unitamente alle relative condizioni di pagamento, sono indicati nel preventivo così come accettato dal Committente; tale preventivo viene formulato secondo le tariffe indicate nel tariffario SVI in vigore e sulla base delle informazioni fornite dal Committente.

Il Committente è tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste in fase di formulazione dell'offerta in modo corretto, ai fini dell'emissione del preventivo, nonché ad aggiornare SVI in merito ad eventuali modifiche.

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento REL	Rev. 6
		Data 11/01/2020	Pagina 11/14

Qualora durante l'attività ispettiva fossero riscontrate difformità rispetto a quanto comunicato per la formulazione dell'offerta (es. potenza elettrica impegnata diversa da quella comunicata o comunque conosciuta da SVI ed esplicitata nel documento di offerta), SVI aggiornerà il corrispondente prezzo dandone preventiva comunicazione al cliente.

Per quanto non espressamente previsto nel Preventivo, nonché in assenza dello stesso, si applicano gli importi indicati nel tariffario SVI in vigore, che qui s'intende espressamente richiamato.

I corrispettivi dovuti per il Servizio richiesto sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

## **9 VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI**

### **9.1 Modifiche al Regolamento**

SVI si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento senza il preventivo consenso del Committente. In tal caso SVI provvederà a comunicare l'avvenuta modifica del Regolamento tramite informativa ai Clienti o, nel caso in cui tali modifiche non abbiano influenza sull'attività ispettiva da svolgere, tramite pubblicazione sul proprio sito web [www.svisrl.com](http://www.svisrl.com) ed in occasione della prima verifica ispettiva utile.

Qualora tali modifiche comportino impatti significativi sull'attività svolta presso il Committente, SVI provvederà ad informare quest'ultimo prima che le stesse siano operative, formulando – laddove necessario – una nuova offerta.

### **9.2 Valutazioni supplementare a seguito di modifiche**

Eventuali costi per attività di valutazione documentale e/o in campo, derivanti dalle modifiche normative o regolamentari di cui sopra, sono comunque a carico del Committente.

## **10 LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ**

### **10.1 Responsabilità del Committente - Manleva**

Il Committente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme ai requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, ecc., di tipo internazionale, nazionale o locale, con particolare riguardo agli impianti, ai prodotti, ai processi oggetto del presente Regolamento.

Il Committente è e rimane l'unico responsabile sia verso sé stesso sia verso terzi del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa, e dei propri impianti/prodotti, alle normative applicabili.

Il Committente s'impegna altresì a tenere indenne SVI ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di SVI in base al presente Regolamento.

### **10.2 Inadempimento SVI – Limiti alla responsabilità**

Salvo nei casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di SVI verso il Committente per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione o dall'inadempimento, totale o parziale, delle proprie obbligazioni oggetto del Contratto, sarà limitata all'ammontare massimo di tre (3) volte il compenso dovuto per l'attività di valutazione svolta al momento dell'errore o dell'omissione che ha cagionato il danno.

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento REL	Rev. 6
		Data 11/01/2020	Pagina 12/14

### 10.3 Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di SVI dovrà essere avanzata dal Committente, a pena di decadenza, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

### 10.4 Esclusione di responsabilità di SVI

Salvo i casi di dolo o colpa grave, anche nei casi di accertato inadempimento da parte di SVI, resta escluso il risarcimento a favore del Committente dell'eventuale lucro cessante, come ad esempio, interruzione di attività aziendale, perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti profitti.

## 11 DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

### 11.1 Entrata in vigore del contratto

Il Contratto si considera entrato in vigore e vincolante a tutti gli effetti di legge, allorché il Committente avrà accettato per iscritto il Preventivo SVI entro il relativo termine di validità. L'accettazione del Preventivo da parte del Committente costituisce Proposta irrevocabile.

### 11.2 Durata del Contratto

La durata del contratto è legata all'esecuzione di una sola attività di verifica periodica, non è previsto il rinnovo automatico.

### 11.3 Facoltà di recesso

Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto suddetto in qualunque momento, comunicando il recesso a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, a firma del Legale Rappresentante o Procuratore.

Il Committente che recede è tenuto a procedere al saldo tutti gli importi fatturati da SVI, secondo i termini contrattuali, sino alla data di comunicazione del recesso.

### 11.4 Comunicazione in occasione della scadenza della verifica

Pur non se previsto il rinnovo automatico, SVI gestirà la periodicità della verifica, inviando, un mese prima della data di scadenza, il preventivo per l'esecuzione della nuova ispezione.

## 12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

### 12.1 Trattamento dei dati personali

I dati conferiti in occasione della sottoscrizione del contratto saranno trattati nel rispetto della vostra privacy ed in conformità alla normativa vigente sulla privacy - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 è disponibile e consultabile sul nostro sito [www.svisrl.com](http://www.svisrl.com).

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I dati potranno essere comunicati per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché per l'espletamento degli obblighi contabili-fiscali e organizzativi aziendali

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento	Rev.
		Data	Pagina
		REL	6
		11/01/2020	13/14

Il mancato conferimento dei dati da parte del Committente comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto commerciale in essere, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

Il conferimento dei dati del Committente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con SVI, con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per SVI di dar corso ai medesimi rapporti.

## 12.2 Modalità di trattamento

I dati conferiti saranno trattati dai responsabili e incaricati del trattamento, debitamente nominati, per il corretto adempimento delle finalità sopraindicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.

I dati verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di fiducia che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e nei tempi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge e per le finalità sopra indicate.

## 12.3 Esercizio dei diritti e titolare del trattamento dati

In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento il Committente può richiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;
- di conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento;
- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i possono essere comunicati.

Inoltre, il Committente ha il diritto di ottenere:

- l'accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati;
- la cancellazione (diritto all'oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati in violazione di legge;
- l'opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della raccolta.

Ai sensi del Regolamento, il Committente ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. Per l'esercizio dei suoi diritti potrà rivolgere le sue richieste al Titolare del trattamento dati:

SVI srl Società di Verifica Impianti  
P. IVA 03641990985  
sede legale in Via Creta, 52 – 25124 Brescia  
Tel. +39 030 3702825 – Fax. +39 030 5106905 mail: info@svisrl.com

## 12.4 Consenso al trattamento

Con la sottoscrizione dell'offerta/ordine, di cui il presente Regolamento è parte integrante, il Committente acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell'ambito delle finalità su riportate.

## 12.5 Gestione dei certificati / rapporti di verifica

Dal momento del rilascio del verbale, SVI aggiorna il proprio elenco dei verbali emessi.

L'elenco non è disponibile al pubblico, ma è a disposizione delle autorità di vigilanza, nel caso ne sia fatta richiesta.

SVI invia periodicamente al Ministero competente, l'elenco dei verbali emessi, in base a quanto richiesto dalla Direttiva del Ministero delle Autorità Produttive dell'11 marzo 2002.

	<b>REGOLAMENTO</b>	N° documento	Rev.
		REL	6
		Data	Pagina
		11/01/2020	14/14

Tale elenco contiene:

- il numero di impianto, come codificato da SVI
- la ragione sociale dell'Organizzazione ed il suo indirizzo;
- il tipo di servizio effettuato
- la frequenza della verifica (biennale/quinquennale)
- la data di emissione del verbale
- nominativo ispettore/i
- l'esito della verifica.

## 13 RECLAMI E RICORSI

### 13.1 Reclami

Il Committente, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami sull'operato di SVI, esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso, con le modalità previste sul sito web [www.svisrl.com](http://www.svisrl.com). SVI avrà cura di trattare il reclamo secondo le proprie procedure, descritte nell'apposita sezione del suddetto sito web.

### 13.2 Ricorsi

Il Committente può presentare ricorso contro le decisioni assunte da SVI in merito all'esito dell'ispezione entro trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, esponendo e motivando le ragioni del proprio dissenso.

Per la gestione dei ricorsi, si rimanda alle procedure descritte nell'apposita sezione del sito web: [www.svisrl.com](http://www.svisrl.com).

## 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

### 14.1 Legge applicabile

Il Contratto, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è disciplinato dalla legge italiana.

### 14.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.